

TROPPIA DISATTENZIONE SULLA RIFORMA DELLA CARTA

Alessandro Pace

La disattenzione dei mezzi d'informazione relativamente al percorso parlamentare della riforma costituzionale in atto è criticabile e preoccupante.

Se non ci fosse stato l'ostruzionismo del M5S sul "decreto del fare", il disegno di legge costituzionale n. 813 AS - che incostituzionalmente sostituisce la disciplina delle leggi costituzionali prevista dalla Costituzione nell'articolo 138 con una diversa discutibilissima procedura - a quest'ora sarebbe già approvato in "prima" deliberazione. Con il che il procedimento costituzionale derogatorio dell'articolo 138 avrebbe compiuto un passo importante, in quanto in sede di "seconda" deliberazione, non è consentito proporre emendamenti. E qualora questa seconda deliberazione venisse approvata con la maggioranza dei due terzi non ci sarebbe possibilità di richiedere il referendum confermativo e la frittata sarebbe fatta.

C'è però una giustificazione alla disattenzione della stampa, e questa è data dal tecnicismo che caratterizza il tema, assai meno *sexy* - come direbbero gli inglesi - delle tematiche della forma di Stato, di governo, del bicameralismo eccetera, che però verrebbero trattate solo e quando il disegno di legge costituzionale n. 813 AS fosse stato definitivamente approvato, e quindi ... a babbo morto.

Pertanto pur non essendo *sexy*, i cittadini dovrebbero essere tenuti al corrente delle vicende relative alla revisione della Costituzione. Che sono le seguenti: mentre l'articolo 138 della Costituzione prevede una speciale procedura di approvazione delle leggi costituzionali - che è integralmente bicamerale e tende all'approvazione di una legge modificativa di uno o più articoli omogenei tra loro -, il disegno di legge costituzionale n. 813 (di seguito, il d.d.l.) prevede di coinvolgere nella revisione più di 69 articoli della Costituzione, e cioè gli interi titoli I, II, III e V della Parte II della Costituzione nonché le «disposizioni della Costituzione o di leggi costituzionali strettamente connesse» a tali titoli. Il che significa che potrebbe essere coinvolti anche i titoli IV e VI (magistratura e garanzie costituzionali). Ma c'è di più.

Tenuto conto che la presentazione del d.d.l. è stata effettuata dal Governo (ancorché la revisione costituzionale non rientri per definizione nell'area dell'indirizzo politico di maggioranza) e che altrettanto inusitata è l'istituzione, sempre ad opera del Presidente del Consiglio, di una commissione di esperti avente una non meglio precisata funzione consultiva del Governo, deve essere sottolineato che la "regia" delle riforme sarà presumibilmente nelle mani, oltre che del Governo, in quelle dell'istituendo Comitato parlamentare per le riforme, che prenderà il posto delle Commissioni Affari costituzionali della Camera e del Senato; che avrà funzioni referenti e, alla pari del Governo, avrà un potere privilegiato d'emendamento, marginalizzando così il ruolo dei parlamentari e dello stesso Parlamento.

Inoltre, in palese contrasto con la caratteristica dei procedimenti di revisione che richiede tempi lunghi per riflettere sull'importanza delle modifiche alla Costituzione, l'approvazione delle singole leggi costituzionali sarà sottoposta ad un "crono programma" - così ufficialmente definito, ma senza umorismo, nella stessa relazione allegata al d.d.l. - che fissa tempi assai ristretti per le varie fasi del procedimento di approvazione e addirittura dimezza l'intervallo di tre mesi tra la "prima" e la "seconda" delibera di approvazione della legge costituzionale, dimenticando così che i tempi lunghi delle revisioni servono, come ha giustamente sottolineato Paolo Caretti, «anche per consentire a chi sta fuori delle aule parlamentari di farsi un'idea di quanto si intende fare, delle prospettive che si aprono, delle conseguenze che certe modifiche sono in grado di produrre soprattutto in futuro».

Tuttavia ciò che più preoccupa è, da un lato, il fatto che le modifiche della Costituzione facciano parte dell'accordo di governo nell'errato presupposto che la pacificazione tra centro-destra e centro-sinistra possa essere effettuata a spese della Costituzione; dall'altro preoccupa l'ambito di applicazione del d.d.l. cost. che è talmente vasto da rendere non solo dubbia la possibilità che le singole leggi costituzionali possano essere effettivamente omogenee e autonome dal punto di vista del contenuto, come previsto dall'art 4 comma 2 d.d.l. (ciò che consentirebbe ai cittadini di poter esprimere un sì o un no alle singole leggi costituzionali, in piena consapevolezza del loro contenuto), ma, quel che è peggio finirebbe per aprire, surrettiziamente, una fase "costituente".